

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DIRETTO, SULLA BASE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, n. 388, DELLE
SOMME CORRISPONDENTI AI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI,
AI FINI PENSIONISTICI, DAI LAVORATORI AUTONOMI AD ENTE
PREVIDENZIALE DIVERSO DAL TITOLARE DELLA CONTRIBUZIONE**

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS" o "Istituto") con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Presidente, avv. Gabriele Fava;

e

la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (di seguito denominata "INARCASSA" o "Ente"), con sede in Roma, via Salaria n. 229, codice fiscale 801222170584, rappresentato dal Presidente, Arch. Giuseppe Santoro;

di seguito anche congiuntamente indicate "Parti" o "Enti",

PREMESSO

- che l'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in combinato disposto con l'articolo 4 del decreto-legge 27 maggio 1996 n. 295 e con l'articolo 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608, assicura presso la Gestione separata, a decorrere dal 1° aprile 1996 o dal 30 giugno 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione;

- che il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro delle Finanze e il Ministro del Tesoro del 2 maggio 1996, n. 281, *“Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo dovuto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335”* stabilisce, all’articolo 6, che *“Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”*;
- che l’articolo 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dispone che *“L’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”*;
- che INARCASSA, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è un ente associativo senza scopo di lucro che esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, e che, ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, come individuati dalla legge, dallo statuto e dai propri regolamenti in materia di previdenza e di assistenza;
- che l’articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che *“Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l’ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione”*;
- che l’INPS, con circolare n. 45 del 9 marzo 2018, ha individuato alcuni principi in tema di trasferimento diretto della contribuzione erroneamente versata a un ente previdenziale diverso da quello effettivamente legittimato a riceverla, precisando che il quadro giuridico di riferimento include anche gli Enti e le Casse di previdenza privati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che possono pertanto operare il trasferimento di cui trattasi previa sottoscrizione di apposite convenzioni;
- che il suddetto trasferimento viene disciplinato con riferimento ai soggetti che determinano reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti o iscrivibili alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
- che, alla luce di quanto previsto dal citato art. 116, comma 20, della legge n. 388/2000, dall’art. 1189, comma 1, del c.c., nonché dalla circolare INPS n. 45/2018, alle somme oggetto di

trasferimento non sono applicabili le sanzioni, considerato che i lavoratori autonomi hanno provveduto, seppur erroneamente, all'adempimento degli obblighi contributivi presso uno degli enti che sono Parti della convenzione;

- che le Parti, come previsto nella suindicata circolare n. 45/2018, hanno interesse comune ad attivare percorsi di collaborazione istituzionale finalizzati al corretto adempimento dell'obbligo assicurativo e al conseguente trasferimento dei contributi indebitamente versati ai fini pensionistici ad ente diverso dal titolare della contribuzione;
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 0001961 del 27/02/2025, non ha evidenziato elementi ostativi al perfezionamento della presente Convenzione con particolare riferimento all'esclusione dell'applicazione dell'istituto della prescrizione decennale per le somme indebitamente versate;

VISTO

- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Codice";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART.1

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina il trasferimento della contribuzione per Invalidità Vecchiaia e Superstiti (IVS), calcolata su un imponibile determinato ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, versata in buona fede da un libero professionista, o da un lavoratore autonomo, ad una gestione previdenziale diversa da quella legittimata a riceverla.
2. Le somme oggetto di trasferimento sono riferite ai contributi di cui al comma 1, versati per le annualità per le quali, entro il termine di legge di prescrizione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, è stato posto in essere un provvedimento di iscrizione e/o di accertamento contributivo da parte della gestione previdenziale legittimata a riceverli, ed è stata formulata all'Ente, presso il quale è stata erroneamente versata la contribuzione, la richiesta di trasferimento della stessa da parte dell'Ente legittimato a riceverla.

3. Le somme utilizzate per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, anche supplementari, non sono oggetto di trasferimento e rimangono acquisite all'Ente erogante la prestazione stessa.

ART. 2

(Periodo del trasferimento)

1. Costituiscono oggetto di trasferimento diretto i contributi erroneamente versati:
 - a) riferiti ai periodi a decorrere dal 1° gennaio 2001, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000;
 - b) riferiti a periodi anteriori al 1° gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 1189c.c.
2. In virtù del quadro normativo richiamato, che impone all'Ente che ha ricevuto l'errato pagamento di provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'Ente titolare della contribuzione, in entrambe le ipotesi suddette, il trasferimento avviene senza interessi e senza applicazione di sanzioni. Il decorso del termine decennale non produce effetti ai fini della prescrizione.

ART.3

(Contribuzione non pensionistica)

1. L'ulteriore contribuzione non pensionistica, destinata al finanziamento delle prestazioni assistenziali previste dal quadro normativo vigente, non è oggetto del trasferimento diretto tra gli Enti previdenziali disciplinato dalla presente convenzione.
2. Per i professionisti che sono iscritti alla Gestione Separata Inps in ragione del contestuale assoggettamento anche ad altra Gestione previdenziale, ma che svolgono attività attinenti alla professione dell'ingegnere o dell'architetto, non sono oggetto di trasferimento i contributi integrativi versati a Inarcassa.

ART.4

(Accertamento delle posizioni assicurative)

1. INPS e Inarcassa, ciascuno per la parte di competenza, si impegnano alla sistemazione delle posizioni assicurative provvedendo alla rideterminazione del contributo previdenziale dovuto ed alla contestuale costituzione della posizione assicurativa.

ART.5

(Differenze contributive)

1. Eventuali differenze relative alla contribuzione di cui all'articolo 1 della presente convenzione saranno oggetto di richiesta o di rimborso a cura dell'INPS e di Inarcassa nei confronti del lavoratore

autonomo, in base alle rispettive competenze e secondo la misura delle aliquote previste dalla legge.

ART.6

(Contribuzione non versata agli Enti previdenziali)

1. Ogni e qualsiasi importo dovuto all'INPS o a Inarcassa, in relazione al trasferimento oggetto della presente convenzione, costituisce un credito ad esigibilità limitata ai contributi effettivamente percepiti dai due Enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi iscritti, rimanendo ogni e qualsiasi azione di recupero a carico dell'Ente cui la contribuzione spetta.

ART. 7

(Trasferimento della contribuzione pensionistica)

1. Le Parti si impegnano a trasferire tempestivamente, in linea con i principi dettati dall'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza aggravio di interessi, gli importi relativi ai contributi pensionistici indebitamente acquisiti, così come risultanti dalle istanze presentate dall'ente previdenziale o dai lavoratori autonomi e dalle successive istruttorie amministrative, ivi compresa l'attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi liquidate ai sensi dell'articolo 36bis del d.P.R. n. 600/1973 pervenute dall'Agenzia delle entrate, con la sola eccezione dei contributi per i quali sono stati già liquidati trattamenti pensionistici, anche supplementari.
2. Il trasferimento delle somme tra i due Enti avverrà sulla base delle seguenti modalità operative concordate fra le Parti:
 - dall'INPS a Inarcassa mediante accredito sul conto codice IBAN IT67X 05696 03211 00006 0030X88;
 - da Inarcassa all'INPS mediante accredito sulle contabilità speciali di tesoreria provinciale intestate alle competenti sedi territoriali, i cui codici IBAN sono pubblicati sul sito internet www.rgs.mef.gov.it, nella sezione strumenti di versamento in Tesoreria.
3. L'INPS e Inarcassa si impegnano, altresì, a precisare nelle causali dei bonifici i dati degli assicurati per i quali si effettua il trasferimento della contribuzione.

ART. 8

(Modalità di scambio dei dati e procedure interne)

1. Le informazioni funzionali a dare attuazione alla presente convenzione saranno scambiate in via esclusivamente telematica, anche a mezzo di indirizzo di posta elettronica certificata dedicata e comunque, in ogni caso, con l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, nel rispetto delle prescrizioni - debitamente aggiornate alla luce della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali - indicate dal Garante per la protezione dei dati

personali con Provvedimento n. 393/2015 avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA..

2. I tracciati dei dati scambiati tra le Parti sono descritti nell'Allegato tecnico alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante (All.1).
3. INPS e Inarcassa si impegnano ad impartire, con apposita circolare, le istruzioni idonee per l'attuazione della presente convenzione, con particolare riguardo alla corretta determinazione delle posizioni assicurative nominativamente individuate, dei periodi di legittima iscrivibilità, della determinazione degli importi da trasferire nonché della relativa documentazione istruttoria (modulistica, flussi procedurali, ecc.).

ART. 9

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento UE, oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o Persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4 n. 10 del Regolamento UE, articolo 2-quaterdecies del Codice) ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo delle informazioni. In conformità a ciò, ciascun Titolare provvederà, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, operano sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.
5. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

6. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, i Titolari del trattamento possano effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

Art.10

(Misure di sicurezza)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del citato Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Art. 11

(Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione)

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione della Convenzione e per le attività tecnico operative correlate all'attuazione della Convenzione medesima sono:

per INARCASSA:

dott.ssa Erica Mancini (email e.mancini@inarcassa.it) tel. 0685274445, Direzione Attività Istituzionali - Ufficio Pianificazione, Attuazione Normativa e Sviluppo Competenze

per INPS:

dott. Massimo Formichella (email: massimo.formichella@inps.it), responsabile dell'area manageriale "*Relazioni e sinergie con enti pubblici nazionali e internazionali*" della DC Organizzazione, per la gestione della convenzione;

ing. Gaspare Ferraro (email: gaspare.ferraro@inps.it), responsabile dell'area manageriale "*Entrate*" della DC Tecnologia, informatica e Innovazione, per le attività tecnico operative.

2. Gli Enti coinvolti individuano, altresì, un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati. Rientra nei compiti del Supervisore comunicare al fornitore dei dati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.

ART. 12

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni ai sensi della presente convenzione, salvo ove non sia altrimenti previsto, sono effettuate per iscritto e trasmesse tramite scambio di note a mezzo PEC agli indirizzi di seguito indicati:

INARCASSA:

protocollo@pec.inarcassa.org;

INPS:

Dc.entrato@postacert.inps.gov.it;

dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it;

ART. 13

(Costi)

1. I costi sostenuti per l'attuazione della presente Convenzione sono a carico dei due Enti, ciascuno per la parte di propria competenza.

ART. 14

(Durata e modifiche della Convenzione)

1. La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi mediante scambio di note a mezzo PEC.
2. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto adottato nelle stesse forme previste per la presente Convenzione e sottoscritto dalle Parti.

ART. 15

(Foro competente)

1. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

INPS



Firmato digitalmente da:
Gabriele Fava
Data:07/05/2025 11:56:59

INARCASSA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Santoro', is written over a faint red circular stamp.

Firmato digitalmente da

Giuseppe Santoro

Data e ora della firma:
22/04/2025 16:25:55

ALL. 1

Allegato tecnico

Tracciato dati richiesta trasferimento contributi

Codice fiscale contribuente (*)	periodo contributivo dal (*)	Periodo contributivo al (*)	Data richiesta trasferimento (*)	Annotazioni richiesta
16 byte	Data	Data	Data	256 byte

Tracciato dati risposta trasferimento contributi

Codice fiscale contribuente (*)	periodo contributivo richiesto dal (*)	Periodo contributivo richiesto al (*)	Data richiesta trasferimento (*)	Periodo contributivo trasferito dal (*)	Periodo contributivo trasferito al (*)	Importo contributi trasferiti (*)	Data trasferimento (*)	Annotazioni risposta
16 byte	Data	Data	Timestamp	Data	Data	Numerico con due decimali	Timestamp	256 byte

(*) dato obbligatorio

Procedura automatizzata per il trasferimento dei dati

Nell'immediato sia la richiesta che la risposta avverrà tramite invio, per mezzo PEC, di un file excel in formato crittografato (zip con password) la cui chiave di protezione deve essere comunicata tramite email al referente tecnico della convenzione.

Successivamente verrà messo a punto lo scambio dei dati tramite FTP.